

ALLEGATO "A" - REPERTORIO N. 8153/6034 del 29 aprile 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI - Ente del Terzo Settore"

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI - Ente del Terzo Settore" (o, in forma abbreviata, "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI - ETS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede - Durata

2.1. Il Centro ha sede legale in Torino e non ha limiti di durata.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopi

3.1. Il Centro, che non ha scopo di lucro, può operare in Italia e all'estero.

3.2. Il Centro, in conformità al decreto 3 luglio 2017 n.117, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti dello scopo di promuovere la conoscenza della figura di Primo Levi – testimone, scrittore, intellettuale - e di valorizzarne il pensiero e l'opera, in ambito nazionale e internazionale, con riguardo particolare alla pluralità di valori e di interessi presenti nel suo operato.

3.3. Attività di interesse generale

Nell'ambito delle sue finalità e con riferimento ai temi di cui al precedente comma, il Centro si propone le seguenti attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in conformità all'articolo 5 del Codice del terzo settore:

- a) promuovere e organizzare studi, ricerche, pubblicazioni, attività divulgative, eventi culturali, convegni, seminari, incontri;
- b) promuovere gli scambi culturali e la collaborazione in ambito nazionale e internazionale con istituzioni e soggetti pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con le proprie;
- c) raccogliere, conservare e studiare i documenti pubblici e privati; in particolare si propone di censire e raccogliere, in collocazioni adeguate e

secondo metodologie che garantiscano la corretta salvaguardia dei fondi archivistici:

- le edizioni e le traduzioni delle opere di Primo Levi;
- la documentazione audiovisiva nelle varie lingue;
- la documentazione fotografica;
- gli eventuali carteggi (nella misura in cui gli aventi titolo consentano);
- la bibliografia critica relativa alle opere di Primo Levi (recensioni su periodici all'apparire delle singole opere e delle traduzioni), opere saggistiche, atti di convegni, cataloghi di mostre, etc.;
- le tesi di laurea e dottorato discusse in Italia e nel mondo;
- ogni altro documento connesso alla figura di Primo Levi.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri Associati, ai familiari, conviventi degli stessi, nonché alle Associazioni affiliate al medesimo ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro Associati, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.4. Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

A tal fine il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con terzi, inclusi gli enti pubblici e privati, potrà inoltre partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie.

- può inoltre effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive

modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3.3 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività

commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi Associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione.

3.5. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

l'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico

valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa,

anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Associati del Centro

4.1. Sono Associati del Centro:

- 1) il Comune di Torino;
- 2) la Regione Piemonte;
- 3) la Città metropolitana di Torino;
- 4) la Comunità Ebraica di Torino;
- 5) l'Università degli Studi di Torino;
- 6) l'Associazione "Amici del Centro Internazionale di Studi Primo Levi"
- 7) la Signora Lisa Levi e
- 8) il Signor Renzo Levi, figli di Primo Levi, di seguito per brevità congiuntamente detti "i Figli".

4.2. I contributi, gli apporti al fondo comune e gli obblighi degli Associati sono determinati nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. I Figli non sono tenuti al versamento di contributi, ma collaboreranno allo svolgimento dell'attività del Centro, secondo quanto riterranno conforme al fine statutario dell'Associazione.

4.3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI. Potranno altresì aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti pubblici e privati, italiani ed esteri, che ne fanno richiesta mediante raccomandata o PEC inviata al Consiglio Direttivo e che vengono ammessi dall'Assemblea, con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta, ai sensi dell'art.21 CTS comma 1.

4.4. Gli Associati contribuiscono alle spese del Centro con quote annuali, il cui importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito all'art. 13.1.

Articolo 5 – Sostenitori

5.1 Oltre agli Associati, possono contribuire al Centro, in qualità di Sostenitori, persone o enti che si impegnino a sostenere in vario modo le sue attività.

Articolo 6 – Esclusione e Recesso

6.1. L'esclusione, nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge, è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

6.2. I casi di esclusione proponibili da parte del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- attività contrarie agli interessi e alle finalità del Centro;
- grave danno morale o materiale al Centro;
- mancata osservanza delle norme del presente statuto, delle direttive del Consiglio Direttivo, fermo comunque e sempre l'obbligo di pagare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente articolo 4.

6.3. Gli Associati possono in ogni momento recedere dal Centro ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

6.4. Gli Associati che hanno esercitato il recesso o sono stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso dal Centro.

Articolo 7 - I diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate all'iscrizione all'Ente;
- c) a frequentare i locali dell'Associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli Associati maggiorenni iscritti al Libro degli Associati in regola con il versamento delle quote associative. Gli Associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli Associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Articolo 8 - Doveri degli Associati

Gli Associati sono tenuti:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Articolo 9 – Fondo comune

9.1. Il fondo comune iniziale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è costituito dai contributi degli Associati, fermo restando quanto disposto

all'art. 4.2, da altri contributi pubblici e privati, occasionali o periodici, nonché da eventuali lasciti e donazioni.

9.2. Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego del fondo comune, il quale è peraltro disponibile soltanto entro limiti tali da assicurare l'adeguatezza del fondo alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dal Centro e non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo comune iniziale.

9.3. Gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono esclusivamente reimpiegati nelle attività degli anni successivi.

Articolo 10 - Proventi

Il Centro provvede al raggiungimento delle proprie finalità con:

- i proventi del fondo comune, gli utili e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo stesso;
- i contributi degli Associati;
- ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, persone giuridiche e da privati.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Art. 11 – Esercizio sociale

11.1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'esercizio successivo.

11.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente e deve fissare l'ammontare massimo di spesa del Centro insieme con un documento con le linee guida della sua attività per l'anno successivo.

Articolo 12 - Organi

12.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo,
- d) Il Comitato tecnico scientifico (eventuale),
- e) Il Collegio di revisione dei conti.

Dalla nomina ai suddetti organi non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 13 – Assemblea

13.1. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

13.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che sono in regola con il versamento dei contributi.

13.3. Ogni Associato, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea. Ogni delegato potrà intervenire a nome e per conto di un unico Associato.

Articolo 14 – Normativa per le deliberazioni dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o da un decimo degli Associati.

14.2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai partecipanti e ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. L'assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo.

14.3. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

14.4. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione

i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

14.5. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può conferire delega di

intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato.

14.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 15 – Poteri dell'Assemblea

15.1. L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle linee generali di attività del Centro;
- b) approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- c) ammissione ed esclusione degli Associati;
- d) determinazione e variazione dei contributi annuali;
- e) nomina del Presidente, ed eventuale determinazione del relativo compenso;
- f) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- g) nomina del Collegio dei Revisori dei conti, con indicazione del Presidente e determinazione dei relativi compensi;
- h) eventuale nomina di Presidenti Onorari, nel numero massimo di tre;
- i) modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione della Associazione;
- l) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell'associazione e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo statuto e dalla normativa applicabile.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di cinque Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente.

16.2. Gli Associati che siano in regola con il versamento degli apporti possono proporre un membro del Consiglio Direttivo.

16.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

16.4. L'incarico di Consigliere è gratuito. Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

16.5. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, e colui che è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici Direttivi.

16.6. Direttore. Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato quadriennale e rinnovabile; egli è il responsabile della struttura dell'ente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario.

Egli pianifica e organizza l'attività istituzionale e di ricerca del Centro, nell'ambito delle deleghe fissate dal Consiglio Direttivo, prepara i documenti per l'attività dell'Associazione e li conserva. Egli inoltre individua i potenziali interlocutori scientifici del Centro in ambito nazionale

e internazionale e coordina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora venga istituito.

Egli presenta annualmente al Consiglio Direttivo un rapporto sull'attività svolta e una relazione previsionale sui programmi da svolgere, redige di conseguenza i progetti di bilancio consuntivo e preventivo, eventualmente coadiuvato da un Responsabile Amministrativo che lo assista nella gestione della struttura.

Il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, ai sensi di quanto stabilito secondo i criteri di cui all'art. 19.2 del presente Statuto.

Articolo 17 – Normativa per le deliberazioni del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede, o dietro richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei Consiglieri.

17.2. Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per la convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14.2 del presente statuto.

17.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.4. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi, in sua assenza, presiede la riunione.

Articolo 18 – Poteri del Consiglio Direttivo

18.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

18.2. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) predispone e adotta i programmi di attività sulla base delle linee generali determinate dall'Assemblea;
- b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) adotta gli atti di amministrazione del patrimonio;
- d) nomina nel proprio ambito il Vice Presidente;
- e) nomina e revoca il Direttore, determinandone compiti, poteri e compensi;
- f) nomina il Comitato Tecnico Scientifico, qualora ne decida l'istituzione;
- g) delibera, su proposta del Direttore, i provvedimenti necessari per la definizione di eventuali rapporti di lavoro, collaborazioni o affidamenti di incarichi di ricerca che si rendessero necessari per l'operatività dell'Associazione.

18.3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, al Direttore e al Responsabile Amministrativo che coadiuvi il Direttore, ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di

Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Presidente

19.1. Il Presidente nominato dall'Assemblea nella sua prima seduta:

- a) ha la firma sociale e la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) presiede e dirige i lavori del Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, i lavori dell'Assemblea;
- c) vigila sull'attività del Direttore;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) trasmette annualmente agli Associati il bilancio preventivo accompagnato da una relazione previsionale sull'attività e il bilancio consuntivo corredato da una relazione sull'attività svolta;
- f) presiede il Comitato Tecnico Scientifico, qualora istituito.

19.2. Il Presidente dura in carica quattro anni, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato, e può essere riconfermato. Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo determinato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in Enti nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ai sensi dell'art. 8 CTS.

19.3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Centro; può adottare qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse del Centro, sottoponendolo al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

19.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni

sono svolte dal Vice Presidente.

19.5. Il Presidente è assistito dal Direttore, che funge da Segretario nella redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Comitato Tecnico Scientifico

20.1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico, a carattere consultivo, composto da non più di 5 membri individuati tra qualificati studiosi italiani ed esteri, determinandone durata e specifici compiti. Ai membri del Comitato Tecnico Scientifico può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

20.2. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e coordinato dal Direttore del Centro, che assicurano l'opportuna interlocuzione tra Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico e struttura.

Articolo 21 – Organo di Controllo: Collegio dei Revisori dei Conti.

21.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall'Assemblea, che sceglie fra essi il Presidente, e dura in carica quattro anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati.

21.2. I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l'attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. Il Collegio dei Revisori assiste, inoltre, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

21.3. Ai Revisori spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall'Assemblea tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, ai sensi di quanto stabilito secondo i criteri di cui all'art. 19.2 del presente Statuto.

21.4. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;
- c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro

qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

21.5. La riunione del Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 – Bilancio e informativa

22.1. Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con

decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3.4 del presente Statuto.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall' articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

22.2. I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte dell'Assemblea, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata

dall'Assemblea, sono inviati a tutti gli Associati.

22.3. Il Presidente trasmette gli Associati i documenti di volta in volta richiesti, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Centro.

Articolo 23 - Libri dell'Associazione

23.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico (eventuale)
- f) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

23.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

23.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

23.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

23.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico è tenuto a cura del Comitato stesso e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

23.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 24 – Estinzione

24.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

24.2. Per ciò che concerne sia la documentazione prodotta dal Centro, sia i fondi documentari e le carte acquisiti a vario titolo dal Centro come previsto dall'art. 3.3 comma C, essi sono destinati fin d'ora al deposito presso l'Archivio di Stato di Torino, che ne garantirà la salvaguardia e la riservatezza secondo le disposizioni stabilite dal Centro o a suo tempo stabilite dai cedenti.

Articolo 25 - Clausola Compromissoria

25.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

25.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Torino. L'Arbitrato si svolge nel comune capoluogo nella provincia ove l'Associazione ha sede.

25.3. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 26 - Disposizioni finali

26.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi e alle norme di legge applicabili in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:

Fabio LEVI

Sara CLEMENTE notaio

